



INDICE:

CONCORRENZA

- L'AGCM sanziona Poste per oltre 11 milioni di euro, *di Luigi Eduardo Bisogno* - p. 2
- Le decisioni dell'AGCM hanno un valore di presunzione legale nel contenzioso civile anche in materia di clausole vessatorie, *di Mila Filomena Crispino* - p. 2

CONTRATTUALISTICA

Ritardi nei pagamenti: pubblicato il tasso di riferimento per calcolare gli interessi legali di mora per il secondo semestre 2021 - p. 3

DIRITTO DEL LAVORO

- Le novità di Settembre 2021 in tema di Diritto del Lavoro, *di Giuseppe Merola* - p. 4
- *Green Pass* in ambito lavorativo privato – p. 6

DIRITTO INDUSTRIALE

Motori di ricerca in Internet e tutela delle banche di dati: una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea, *di Eleonora Lenzi* - p. 7

DOGANE

Esportazione di merci di origine preferenziale comunitaria: prorogata al 31 dicembre 2021 la previdimazione dei certificati EUR1 e ATR - p. 8

OSSERVATORIO LEGISLAZIONE / GIURISPRUDENZA

- La costituzione online del S.r.l.: a che punto siamo in Italia anche rispetto ai maggiori paesi europei?, *di Gianmatteo Nunziante e Sandra Cimbolli* - p. 9
- Il Consiglio di Stato sulla vincolatività delle cd. FAQ (*Frequently Asked Questions*) – p. 11

RESPONSABILITA' PER LE IMPRESE – D.LGS. 231/2001

La nuova pronuncia della Corte di Cassazione su interesse dell'Ente e violazione colposa della normativa antinfortunistica, *di Laura Asti e Alice Giannini* - p. 12

PRIVACY

Controlli sui dipendenti e privacy: l'esistenza di un accordo sindacale non giustifica il monitoraggio indiscriminato della navigazione Internet, *di Domenica Cotroneo* - p. 13

APPROFONDIMENTO DEL MESE:

Carenza materie prime ed aumento dei prezzi: l'impatto sui contratti in corso, *di Silvia Bortolotti e Arianna Ruggieri*

MOTORI DI RICERCA IN INTERNET E TUTELA DELLE BANCHE DI DATI: UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA EUROPEA

CGUE, 3/06/2021, causa C-762/19

Con una recentissima sentenza la Corte di Giustizia ha avuto l'occasione di affrontare il tema della **tutela giuridica delle banche dati** e di fornire importanti precisazioni sulla **corretta interpretazione** dell'art. 7, paragrafi 1 e 2, della **direttiva 96/9/CE**.

Ricordiamo che il contenuto della direttiva 96/9/CE in materia di tutela sui generis della banche dati è stato recepito dall'art. 102 l.d.a, ai sensi del quale colui che effettua investimenti finalizzati alla realizzazione di una banca di dati è definito dalla legge il **costitutore** (art. 102-bis, comma 1 lett. a) l.d.a.), ed è titolare di un diritto *sui generis* ovvero può “*vietare le operazioni di estrazione ovvero reimpiego della totalità o di una parte sostanziale della stessa*”, *salvi, ovviamente, i diritti già esistenti sul contenuto della raccolta o parti di esso*” (art. 102-bis, comma 3, l.d.a.). I fatti di causa riguardavano un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche di dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca di dati sul proprio sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto.

Il costitutore della banca di dati ha il diritto di vietare l'estrazione o il reimpiego?

In via preliminare, la Corte precisa la portata e la finalità della tutela del **diritto sui generis derivante dalla direttiva 96/9/CE**. Dai considerando 40 e 41 della direttiva 96/9/CE deriva che tale diritto sui generis ha lo scopo di assicurare la tutela di un **investimento rilevante effettuato per costituire, verificare o presentare il contenuto di una banca di dati per la durata limitata del diritto accordando al costitutore di una banca di dati la possibilità di impedire l'estrazione e/o il reimpiego non autorizzati della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati**.

In sostanza la finalità del diritto previsto all'articolo 7 della direttiva 96/97CE è di **garantire alla persona**

che ha preso l'iniziativa e ha assunto il rischio di destinare un investimento rilevante, in termini di risorse umane, tecniche e/o finanziarie, alla costituzione e al funzionamento di una banca di dati, la remunerazione del suo investimento, tutelandola contro l'appropriazione non autorizzata dei risultati conseguiti da detto investimento.

Ma a quali condizioni la banca di dati può essere tutelata dal diritto *sui generis* ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 96/9/CE?

La tutela di una banca di dati è giustificata solo a condizione che il conseguimento, la verifica o la presentazione del contenuto di detta banca di dati attestino un investimento rilevante sotto il profilo qualitativo o quantitativo, includendo nella nozione di investimento

- i mezzi destinati, al fine di assicurare l'affidabilità dell'informazione contenuta nella detta banca di dati, al controllo dell'esattezza degli elementi ricercati, all'atto della costituzione di questa banca di dati così come durante il periodo di funzionamento della stessa;
- i mezzi diretti a conferire a detta banca di dati la sua funzione di elaborazione dell'informazione, ossia quelli destinati alla disponibilità sistematica o metodica degli elementi contenuti in tale banca di dati nonché all'organizzazione della loro accessibilità individuale.

Per quanto riguarda, invece, i criteri che consentono di concludere che un atto dell'utente costituisce un'«estrazione» e/o un «reimpiego», ai sensi della direttiva 96/9/CE, la CGUE ricorda che l'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), di quest'ultima definisce

- l'«estrazione» come «**il trasferimento permanente o temporaneo della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati su un altro supporto con qualsiasi mezzo o in qualsivoglia forma**».

Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della medesima direttiva, il «reimpiego» comprende «**qualsiasi forma di messa a disposizione del pubblico della totalità o di una parte sostanziale del contenuto della banca di dati mediante distribuzione di copie, noleggio, trasmissione in linea o in altre forme**».

L'interpretazione delle nozioni di estrazione e reimpiego

Fondandosi sull'obiettivo perseguito dal legislatore dell'Unione attraverso l'istituzione di un diritto sui generis, la Corte ha accolto un'interpretazione ampia sia della nozione di «reimpiego» (sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C-202/12), sia della nozione di «estrazione» (sentenza del 9 ottobre 2008, Directmedia Publishing, C-304/07).

Dalla giurisprudenza della Corte risulta che tali **nozioni di «estrazione» e di «reimpiego» devono essere interpretate nel senso che si riferiscono a qualsiasi atto consistente, rispettivamente, nell'appropriazione e nella messa a disposizione del pubblico, senza il consenso del costituente della banca di dati, dei risultati del suo investimento, privando così quest'ultimo di redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo di tale investimento** (sentenza del 9 novembre 2004, The British Horseracing Board e a., C-203/02).

Per quanto riguarda, più precisamente, il funzionamento di un motore di ricerca specializzato, la Corte ha dichiarato che il gestore di un metamotores di ricerca specializzato effettuava un «reimpiego», ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di una banca di dati, contenuta in un sito Internet appartenente a un terzo, quando forniva a un numero indeterminato di utenti finali un dispositivo idoneo a esplorare i dati contenuti in tale banca di dati e offriva così un accesso al contenuto della medesima seguendo un percorso diverso rispetto a quello previsto dal costituente di quest'ultima.

La Corte ha sottolineato che una siffatta attività lede il diritto sui generis del costituente della banca di dati, poiché priva tale costituente di redditi che dovrebbero consentirgli di ammortizzare il costo del suo investimento. Infatti, in un caso del genere, l'utente non ha più bisogno di passare attraverso la pagina iniziale e il modulo di ricerca della banca di dati del terzo interessato, dal momento che può esplorare tale banca di dati direttamente utilizzando il servizio del gestore del metamotores di ricerca (v., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2013, Innoweb, C-202/12).

Nel caso di specie, il motore di ricerca incriminato, fornendo la possibilità di effettuare ricerche simultaneamente in più banche di dati, secondo i criteri pertinenti dal punto di vista delle persone alla ricerca di lavoro, consente agli utenti l'accesso, nel proprio sito Internet, ad offerte di lavoro contenute in altre banche di dati, seguendo un percorso diverso da quello previsto

dal loro costituente. Inoltre, la messa a disposizione di tali dati si rivolge al pubblico, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 96/9, dal momento che un simile motore di ricerca può essere utilizzato da chiunque. Tale motore di ricerca, indicizzando e copiando sul proprio server il contenuto dei siti Internet, trasferisce il contenuto delle banche di dati costituite da tali siti verso un altro supporto.

Alla luce delle considerazioni che precedono la Corte di Giustizia ha concluso affermando che:

«L'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, relativa alla tutela giuridica delle banche di dati, deve essere interpretato nel senso che un motore di ricerca in Internet specializzato nella ricerca dei contenuti delle banche di dati, che copia e indicizza la totalità o una parte sostanziale di una banca di dati liberamente accessibile in Internet, e successivamente consente ai suoi utenti di effettuare ricerche in tale banca di dati sul suo sito Internet secondo criteri pertinenti dal punto di vista del suo contenuto, procede a un'«estrazione» e a un «reimpiego» di tale contenuto, ai sensi di detta disposizione, che possono essere vietati dal costituente di una siffatta banca di dati nei limiti in cui tali atti arrecano pregiudizio al suo investimento nel conseguimento, nella verifica o nella presentazione di tale contenuto, vale a dire costituiscono un rischio per le possibilità di ammortamento di tale investimento attraverso la normale gestione della banca di dati in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare.»

Avv. Eleonora Lenzi
Studio Legale Stefanelli

**RESPONSABILITA' PER LE IMPRESE -
D.LGS. 231/2001**

**LA NUOVA PRONUNCIA DELLA CORTE DI
CASSAZIONE SU INTERESSE DELL'ENTE E
VIOLAZIONE COLPOSA DELLA NORMATIVA
ANTINFORTUNISTICA**

Cass. pen. Sez. IV, 08-06-2021, n. 22256

L'8 giugno 2021 la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, ha depositato un'importante sentenza in punto di interesse e/o vantaggio dell'ente ai sensi de d lgs 231/2001 in ipotesi di violazione di lesioni per violazione della normativa antinfortunistica (art. 590 c.p.).

IL CASO

La vicenda aveva inizio in seguito al verificarsi di un infortunio in capo ad un dipendente impiegato in un impianto di selezione di rifiuti.

In particolare la persona offesa, autista dipendente di una società diversa da quella condannata, veniva colpito da un muletto mentre stava rimuovendo il telo dal cassone per consentire lo scarico del materiale proveniente dalla raccolta differenziata.

L'amministratore delegato della società di smaltimento dei rifiuti nel 2019 veniva quindi condannato dalla Corte di Appello di Firenze per il reato di lesioni

colpose aggravate dalla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Veniva poi ritenuta colpevole anche l'azienda ai sensi del d.lgs 231/2001 e condannata al pagamento della sanzione amministrativa di 12.900 €.

Nello specifico, si accertava che l'infortunio si era verificato a causa dell'insufficienza delle misure di prevenzione previste dal datore di lavoro nella valutazione rischi a prevenire l'investimento dei pedoni, nonché della scarsa formazione dei dipendenti. Contro tale condanna proponevano ricorso per Cassazione i difensori della società nonché del datore di lavoro.

LA DECISIONE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

La Corte di Cassazione ha accolto il solo ricorso della società, ove si deduceva la violazione dell'articolo 5 lett. b) del d.lgs. 231/2001 nonché il difetto di motivazione della sentenza laddove addebitava al datore di lavoro che la condotta di omissione fosse stata posta in essere nell'interesse e/o a vantaggio della società.

In particolare, la Corte di Cassazione si è soffermata sull'individuazione dell'interesse e/o vantaggio della società in caso di violazione della normativa antinfortunistica.

Secondo giurisprudenza costante, infatti, in questi casi l'interesse e il vantaggio dell'impresa si concretizzano nel risparmio di costi di impresa della quale questa beneficia, risparmio che può consistere anche solamente nella riduzione dei tempi di lavorazione.

Ciò si traduce, in sostanza, in un'applicazione automatica della sanzione amministrativa in capo all'ente in casi come questi.

La pronuncia analizzata si pone in controtendenza della giurisprudenza fino ad oggi dominante: viene affermato che ai fini del riconoscimento del requisito del vantaggio per la società è necessario che venga provato che le esigenze della produzione e del profitto hanno prevalso oggettivamente su quella della tutela dei lavoratori.

Viene richiesta quindi la **prova di un vantaggio economico** (sia questo un risparmio di impresa o la massimizzazione della produzione) effettivo ed apprezzabile.

La violazione del sistema 231 non può derivare automaticamente dall'omessa adozione di una misura di prevenzione dovuta.

Non rilevano, continua la Corte, le violazioni occasionali della norma. I giudici del rinvio nell'accertare la sussistenza

dell'interesse e/o vantaggio nel caso specifico dovranno valutare:

- l'omessa adozione della cautela nell'ambito della complessiva condotta tenuta dalla società in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- l'avvenuta nomina, da parte dell'ente, di un consulente al fine della predisposizione del documento di valutazione dei rischi, con sopportazione dei relativi costi;
- la contemplazione nel DVR, del rischio di investimento dei pedoni da parte dei carrelli elevatori e di specifiche misure per prevenirlo;
- l'insussistenza di un risparmio di spesa connesso all'omessa previsione ed esecuzione della cautela omessa, stante il compenso comunque corrisposto al consulente e il costo assai esiguo risparmiato omettendo la misura di prevenzione richiesta;
- la riconducibilità dell'omissione della cautela a una sottovalutazione del rischio, oppure ad un'erronea considerazione dell'adeguatezza delle misure di prevenzione previste nel documento di valutazione dei rischi.

Una sentenza questa che deve essere accolta con particolare favore dall'imprenditore: l'accertamento dell'interesse e/o vantaggio dell'ente si fa concreto e si disancora da "fastidiosi" automatismi.

*Avv. Laura Asti, Avv. Alice Giannini
Studio Legale Stefanelli*